

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnnnet.it

**DECRETO SULLE CARATTERISTICHE DEGLI AUTOCARAVAN E DEI
CARAVAN**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO DEL 13
MARZO 2006 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 135 DEL
13-6-2006

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, recante il «Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 61, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive;

Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il quadro normativo comunitario;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' quello di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione degli stessi.

Art. 2.

Caratteristiche costruttive

1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli.

2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.

3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».

Art. 3.

Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione

1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in conformita' alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Restano salve le omologazioni già emanate ed è consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 5.

Norme abrogate

1. È abrogato il decreto ministeriale:

decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2006

Il Ministro: Lunardi

IL COMMENTO ALLE NORME CONTENUTE IN UNI EN 1646-1 ARTICOLI TRATTI DAI SITI DELL'UNI

Con i primi sospirati caldi ricompare, puntualmente, la voglia di partire e per chi ama i lunghi viaggi, ma non vuole abbandonare del tutto le piccole comodità domestiche, il viaggio in camper (o in roulotte) rappresenta un appuntamento atteso ed irrinunciabile. Certo non si può transigere sulla sicurezza: per questo la nuova edizione della norma UNI EN 1646-1 "Veicoli ricreazionali - Autocaravan - Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute" fornisce tutte le indicazioni necessarie per... partire in assoluta tranquillità.

La norma UNI specifica infatti i requisiti che l'ambiente interno all'autocaravan deve possedere per garantire la sicurezza e la salute dei viaggiatori, e ne illustra i metodi di prova. Sono numerosi gli elementi abitativi che contribuiscono alla sicurezza: gradini di accesso; porte; cuccette; scaffali; piani di lavoro; apparecchi di cottura; impianti di alimentazione,

conservazione e scarico acqua; riscaldamento; elettricità; ventilazione... senza dimenticare le necessarie precauzioni antincendio nonché la visibilità e leggibilità delle avvertenze di sicurezza e del manuale di istruzioni, che non devono mai mancare e devono essere redatti quantomeno "nella lingua del Paese nel quale l'autocaravan è stato venduto per la prima volta".

Per garantire condizioni di sicurezza all'interno di un ambiente di dimensioni ridotte e sottoposto a condizioni particolari di vita (la normale viabilità su strade e autostrade), sono indubbiamente importanti i particolari. Qualche esempio? Ciascuna porta esterna deve essere dotata di un dispositivo di bloccaggio in grado di mantenerla chiusa quando sottoposta agli sforzi provocati dal movimento nel traffico, mentre le porte interne devono essere in grado di rimanere in posizione fissa, chiusa o aperta, in analoghe condizioni.

Le cuccette devono invece essere dotate di materassi o imbottiture e la loro larghezza non deve essere inferiore a 50 cm (per gli autocaravan maggiori di 12 m² di superficie) o 40 cm (per quelli minori o uguali a 12 m²). Se la cuccetta è collocata ad un'altezza da terra maggiore di un metro, deve essere protetta da tutti i lati "allo scopo di prevenire la caduta dei suoi occupanti". Se poi essa è pieghevole, deve essere dotata di un meccanismo che ne impedisca un ripiegamento involontario.

Le mensole? Se poste a più di un metro di altezza devono essere costruite in modo che gli oggetti posti sopra di esse non possano cadere verso l'esterno. Se invece si parla di sistemi di ventilazione, questi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI EN 721, che stabilisce, in base alla superficie del veicolo, la giusta dimensione delle aperture di ventilazione, così da assicurare il corretto ricambio d'aria nell'automezzo.

Insomma: oggetti, arredi, impianti a completo beneficio del viaggiatore, del suo comfort e della sua salute.

Perché viaggiare è bello, ma ricordiamoci che la sicurezza non va mai in vacanza!

CAMPER A "REGOLA D'ARTE": LA SICUREZZA NON VA MAI IN VACANZA

Si chiamano genericamente "veicoli ricreazionali": camper, caravan e case mobili accompagnano le vacanze di chi ama viaggiare in libertà, lontano da prenotazioni di alberghi, residence e villaggi tutto compreso. Per molti si tratta di un'occasione di vera e genuina evasione dalla routine quotidiana. Un appuntamento irrinunciabile.

Ognuno di questi mezzi ha ovviamente caratteristiche proprie che lo differenziano dagli altri e che rispondono a specifiche esigenze dei viaggiatori. Il caravan è una roulotte (quindi un rimorchio attrezzato per uso campeggio); la casa mobile è invece un alloggio temporaneo o stagionale che, pur essendo trasportabile, è ideato per stare fermo, ancorato al suolo (non ha dunque i requisiti di costruzione e utilizzo dei veicoli stradali). Il camper rientra invece nella categoria degli "autocaravan", ossia è un

autoveicolo che ha una carrozzeria permanentemente attrezzata per essere adibita al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone (conducente compreso).

Si tratta di molteplici tipologie di veicoli di fronte alle quali gli stessi appassionati della vacanza "on the road" rimangono a volte disorientati...

Tuttavia, al di là delle differenze, comune rimane l'esigenza di sicurezza che, oltre che essere affidata alla responsabilità dei viaggiatori, deve passare soprattutto attraverso una precisa e quanto più dettagliata normativa. La premessa, come si suol dire, è d'obbligo. Tutto il corpus normativo che riguarda i requisiti di progetto e d'uso dei "veicoli ricreazionali" è stato aggiornato non più di un anno fa (aprile 2005).

La responsabilità, in Italia, dello sviluppo e dell'aggiornamento continuo di queste norme è della CUNA (Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo), Ente Federato UNI. Ovviamente con il coinvolgimento delle case costruttrici italiane, riunite per esempio nell'Associazione Produttori Camper di ANFIA.

E proprio sui camper può essere utile - anche a titolo di esempio - porre l'attenzione, perché i requisiti tecnici che garantiscono sicurezza, salute e qualità della vita a bordo (nella cosiddetta "cellula abitativa") di questo ormai popolare mezzo di trasporto sono in gran parte identici a quelli degli altri veicoli sopra ricordati, ferme restando le differenze dovute alle peculiarità costruttive dei ciascuno di essi.

Ma andiamo con ordine.

Sicurezza e salute dei viaggiatori

A livello generale, la sicurezza e la salute degli occupanti di un camper sono garantiti dalla norma UNI EN 1646-1:2005. Essa - una sorta di norma quadro sulla realizzazione della cellula abitativa - delinea i criteri che garantiscono che la costruzione del camper sia effettuata "a regola d'arte".

Sono numerosi gli elementi abitativi che contribuiscono alla sicurezza: gradini di accesso; porte; cuccette; scaffali; piani di lavoro; apparecchi di cottura; impianti di alimentazione, conservazione e scarico acqua; riscaldamento; elettricità; ventilazione, ecc... Non vanno poi ovviamente dimenticate le necessarie precauzioni antincendio, nonché la visibilità e leggibilità delle avvertenze di sicurezza e del manuale di istruzioni, che non devono mai mancare e devono essere redatti almeno nella lingua del Paese nel quale l'autocaravan (o camper) è stato venduto per la prima volta. Per garantire condizioni di sicurezza all'interno di un ambiente di dimensioni ridotte e sottoposto a condizioni particolari di vita (la normale viabilità su strade e autostrade), sono indubbiamente importanti i particolari. Qualche esempio? Ciascuna porta esterna deve essere dotata di un dispositivo di bloccaggio in grado di mantenerla chiusa quando sottoposta agli sforzi provocati dal movimento nel traffico, mentre le porte interne devono essere in grado di rimanere in posizione fissa, chiusa o aperta, in analoghe condizioni.

Le cuccette devono invece essere dotate di materassi o imbottiture e la loro larghezza non deve essere inferiore a 50 cm (per gli autocaravan con superficie abitativa maggiore di 12 mq) o 40 cm (per quelli minori o uguali a 12 mq). Se la cuccetta è collocata ad un'altezza da terra maggiore di un metro, deve essere protetta da tutti i lati allo scopo di prevenire la caduta dei suoi occupanti. Se poi essa è pieghevole, deve essere fornita di un meccanismo che ne impedisca il ribaltamento involontario. UNI EN 1646-1:2005

Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute Ecco altri aspetti determinanti per la sicurezza e la qualità abitativa dei camper.

Ventilazione

Requisito di base per la sicurezza e la salute degli occupanti, le numerose aperture di ventilazione del compartimento abitabile vengono predisposte dal progettista in funzione della superficie totale piana del veicolo secondo i criteri della norma UNI EN 721:2005. Questa prevede, come alternativa al criterio progettuale sopra citato, una verifica pratica sul veicolo a dimostrazione della capacità dello stesso di assicurare il livello minimo prescritto di ricambio d'aria in condizioni normali di utilizzo.

Riscaldamento

Poiché i camper sono impiegati nelle più svariate condizioni climatiche, è indispensabile siano dotati di efficaci apparecchiature di riscaldamento, quali sono stufa e boiler. Queste sono per lo più alimentate a GPL contenuto in bombole assicurate a bordo con particolari sistemi di ritenzione. La realizzazione in sicurezza del vano bombole, ed i requisiti relativi alla selezione di tubazioni, raccordi, valvole e regolatori di pressione, e più in generale all'intero impianto a gas sono definite nel dettaglio dalla norma EN 1949:2002. Essa stabilisce altresì i requisiti relativi alle varie utenze a gas e alla loro corretta installazione a bordo: stufe e boiler ma anche cucine e frigoriferi.

Elettricità

Le installazioni elettriche presenti a bordo, sia pure a bassissimo voltaggio (12 Volt), devono ovviamente essere quanto mai sicure. Le batterie ausiliarie, che giocano un ruolo fondamentale per l'autonomia e il bilancio elettrico dell'intero impianto, ed il loro alloggiamento sul veicolo sono puntualmente descritti nella norma UNI EN 1648-2:2005. Essa stabilisce inoltre i requisiti relativi ai dispositivi di protezione contro i sovraccarichi di corrente, al dimensionamento dei cablaggi e alle modalità per la ricarica delle batterie, sia nel caso questa venga ottenuta tramite collegamento all'impianto elettrico del veicolo base, sia nel caso sia prevista una fonte di energia esterna. UNI EN 1648-2:2005

Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12 V) in corrente continua - Parte 2: Autocaravan Determinazione del carico utile

In aggiunta ai requisiti citati in precedenza, un altro aspetto gioca un ruolo non di secondo piano nella sicurezza degli "autocaravan": si tratta della

determinazione del carico utile a disposizione dell'utente. La norma che si occupa di questi aspetti è la UNI EN 1646-2:2001. Essa definisce un metodo di calcolo atto a fornire al costruttore indicazioni utili per la progettazione della cellula abitativa in funzione delle caratteristiche del veicolo base. È immediata l'intuizione che con un carico errato non si possa viaggiare sicuri, ma non è altrettanto facile stabilire quali siano i pesi "utili" minimi da distribuire in un caravan.

Il carico "utile" è costituito dall'attrezzatura essenziale ai fini abitativi del caravan e deve prevedere: la bombola/serbatoio del gas liquefatto (GPL), il sistema di riscaldamento acqua, il serbatoio d'acqua potabile, il serbatoio per le acque usate, il serbatoio per lo scarico/svuotamento delle acque da toilette e la batteria ausiliaria per l'accumulo di energia elettrica. Oltre al carico utile, la norma definisce la massa del carico convenzionale moltiplicando per 75 Kg il numero dei posti a sedere (cioè per il numero massimo di passeggeri). Non vengono considerati in questo calcolo gli equipaggiamenti facoltativi quali ad esempio il porta biciclette, l'aria condizionata, ecc..

Questo, dunque, il quadro normativo.

Ovviamente, però, questi aspetti tecnico-progettuali non possono essere considerati gli unici requisiti di sicurezza: uno stile di guida prudente, una corretta manutenzione del veicolo e delle strutture in dotazione, sono infatti elementi altrettanto determinanti, dai quali non si può prescindere per viaggiare in tutta sicurezza e libertà con il camper.